

**R.G. 25907/2018**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Dario Raffone Pres. rel.

dott. Adriano Del Bene Giudice

dott. Francesca Reale Giudice,

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza nella causa contenziosa

TRA

LUCIA

attore

E

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA ( in persona del  
legale rappresentante p.t, col patrocinio dell'avvocato

convenuto

avente ad oggetto: domanda di nullità di contratti di fideiussione ed Altri  
istituti di diritto societario

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di precisazioni e memorie in atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione regolarmente effettuata, la sig.ra Lucia  
premessò di aver sottoscritto:

a) in data 23/11/2010, una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società \_\_\_\_\_ s.r.l., in domanda meglio indicata, in favore della Credit Agricole Cariparma s.p.a (già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.), fino all'importo di € 70.000,00, successivamente aumentato ad €120,000,00;

e,

b) in data 05/09/2011, sempre con la medesima banca, un'ulteriore fideiussione specifica a garanzia dell'anticipo fatture accordato fino ad € 50.000,00 alla predetta società \_\_\_\_\_ s.r.l.,

tanto premesso, l'attrice:

- 1) affermava la nullità di tali garanzie in forza del noto pronunciamento della Banca d'Italia n. 55/2005, che aveva dichiarato l'illegittimità di alcune clausole delle c.d. N.U.B. predisposte dall'A.B.I., applicate, in via generalizzata, da tutte le banche aderenti a tale associazione (per la precisione, la più rilevante, con riguardo al caso di specie, fra tali clausole, quella concernente la deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c. circa l'onere di escussione previa del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del credito);
- 2) deduceva che, alla luce della mancata prova di alcuna escussione preventiva della \_\_\_\_\_ srl, tale nullità doveva ritenersi irrefutabilmente accertata;
- 3) rilevava che la situazione, come determinatasi per la generale situazione di compressione della libertà a contrarre causata da tali pratiche anticoncorrenziali, oltre all'illegittimo uso di dati personali dell'attrice da parte della convenuta, aveva generato, ai danni dell'attrice, un illecito fonte di responsabilità e, quindi, di obbligo

risarcitorio a carico della banca convenuta, da liquidarsi in via equitativa.

Concludeva, pertanto, richiedendo la declaratoria di nullità delle fideiussioni nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni come sopra specificato.

La banca Credit Agricole Cariparma spa (di seguito: Banca) si costituiva regolarmente deducendo

**IN VIA PRELIMINARE:**

- a) relativamente alla domanda di nullità proposta, la litispendenza ex art. 39 cpc, in quanto pari domanda di nullità delle fideiussioni era stata proposta dalla Lucia, nei confronti di Credit Agricole Cariparma spa, nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, rubricato con il n. RG 18483/2014, conclusosi con sentenza n. 7687/2016 di rigetto della domanda di nullità, sentenza poi impugnata dall'istante innanzi alla Corte di Appello di Napoli con giudizio r.g n. 4155/2016, tutt'ora pendente. Dichiarava, inoltre, che tale domanda nel predetto giudizio aveva ad oggetto l'inesistenza delle fideiussioni, per apocrifia delle firme in calce alle stesse e che la ctu grafologica espletata aveva confermato, viceversa, l'autenticità delle sottoscrizioni.
- b) L'improcedibilità della domanda per mancata introduzione della mediaconciliazione con conseguente violazione del D.L.vo n. 28/2010, essendo indubitabile che il tipo di controversia oggetto del presente giudizio rientri fra quelli sottoposti a tale preliminare percorso procedimentale.
- c) L'inesistenza di alcuna ulteriore fideiussione rispetto a quella rilasciata in favore della srl per €70.000,00 per cui la domanda era da rigettarsi sul punto senza necessità di alcun dibattito processuale sul punto.

**NEL MERITO:**

rilevava, con diffusa argomentazione, la inesistenza della nullità in parola, sostanzialmente per l'impossibilità di "trascinare a valle" la illegittimità della sanzione inflitta dall'Autorità garante del tempo alle banche .

Poneva, pertanto, il tema ancor oggi dibattuto, della (im)possibilità di un “private enforcement” accanto a quello “pubblico”;

afferitava, comunque, che, anche in caso di declaratoria di nullità delle note tre clausole sanzionate, doveva, in ogni caso, affermarsi la sopravvivenza del contratto fideiussorio non potendosi ritenere la nullità totale del negozio in esame,

contestava l’esistenza di alcun danno risarcibile per manifesta assenza di ogni deviazione da comportamenti leciti;

eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.

Tanto premesso,

il Tribunale osserva, **in punto di rito**, che non ha pregio la spiegata eccezione di litispendenza della banca convenuta. Invero nel giudizio in questione, attualmente pendente presso la Corte d’Appello di Napoli, si discute, come dichiarato dalla stessa Banca nella sua comparsa di costituzione, circa la natura apocrifia o meno delle sottoscrizioni dell’attrice in margine alle fideiussioni concesse. Trattasi, evidentemente, di giudizi aventi causa petendi diversa per cui non sussiste la litispendenza prospettata dalla convenuta.

Ancora, in punto di rito, deve rilevarsi che la \_\_\_\_\_ ha provveduto ad attivare la procedura ex dlgs 28/2010, rimasta senza esito come è dato evincersi dal relativo verbale, depositato in atti.

**Nel merito**, deve osservarsi, che la seconda fideiussione (limitata ad €50.000,00, denominata fideiussione specifica e sottoscritta il 5.9.2011) di cui si chiede la nullità, non ha natura di fideiussione omnibus. E ciò perché la stessa è finalizzata a garantire lo scoperto di un conto anticipi su fatture, riguardante, cioè, debiti correlati ad una specifica causa laddove, come è noto, la fideiussione omnibus è tesa a tutelare la banca, entro il limite dell’importo concordato, per un plesso di crediti aventi natura e causa non previamente specificate, con l’unica condizione, ovviamente, della pertinenza con il debitore in favore del quale la garanzia è prestata. Nel caso di specie, invece, si verte in ambito di una garanzia di carattere diverso essendo rilasciata per le somme accreditate su di un conto anticipo

su fatture (congiunto ad un mandato all'incasso in favore della banca) che, pur ripetendosi per ogni accredito connesso alle fatture presentate, non per questo perde il suo carattere di specificità.

Non vertendosi in tema di fideiussione omnibus, era onere dell'attrice provare che, anche per le fideiussioni specifiche di tale natura (e nonostante che il relativo contratto contenesse clausole simili a quelle oggetto di censura), ci fossero le condizioni di diffusività anticoncorrenziale che l'Autorità garante ha accertato per le fideiussioni omnibus, con le note conseguenze in tema di inversione dell'onere della prova. Conseguenze che si radicano nell'onere, in capo all'attore, di provare l'utilizzo diffuso di tali clausole anche in contratti diversi dalle fideiussioni omnibus solamente per le quali sussiste la presunzione idonea ad invertire l'onere probatorio in questione.

Diverso discorso deve svolgersi per la fideiussione di €70.000,00, successivamente aumentata a €120.000,00, di cui in premessa sulla cui qualificazione come "omnibus" non vi è alcun dubbio e neanche contestazione. Milita a sostegno di tale conclusione l'intestazione esplicita "fideiussione omnibus" del contratto e il riferimento, ivi contenuto, alle operazioni bancarie di "qualunque natura", generatrici di debito, effettuate dal debitore garantito.

A tale ultimo proposito, è noto che, con provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia, quale Autorità garante del tempo, ha accertato l'uniforme applicazione, da parte delle banche aderenti all'ABI, associazione che raggruppa la quasi totalità delle aziende di credito operanti sul territorio nazionale (tra cui anche l'odierna convenuta e la Banca nei cui rapporti la stessa è succeduta e cioè la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa), di un modello uniforme, da questa associazione predisposto, contenente, fra le altre, tre clausole ritenute in violazione della concorrenza. Clausole concernenti la deroga all'onere ex 1957 c.c. di previo recupero del credito, entro sei mesi dalla scadenza, nei confronti del debitore principale, nonché la c.d. reviviscenza delle garanzie prestate e l'irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale.

Il predetto provvedimento risulta ritualmente depositato insieme ad altri contratti simili relativi ad altre banche (e stipulati da soggetti diversi).

Nel caso di specie, viene in assorbente rilievo la deroga pattizia all'art.1957, c.1°, c.c. che consente all'istituto bancario di coltivare azioni recuperatorie nei confronti del fideiussore anche dopo la scadenza dei sei mesi ivi prevista per l'inizio delle medesime azioni nei confronti del debitore principale, altrimenti non consentita in caso di inerzia della banca verso quest'ultimo.

Il coacervo dei documenti esibiti consente di ritenere che si controverte, per quanto riguarda la fideiussione omnibus in esame, in un contratto del tipo di quelli stigmatizzati dal Garante. La Banca convenuta non ha provato alcunché in ordine a fatti e situazioni elidenti la portata delle conseguenze di quanto sopra dedotto, come pure era suo onere, come già in precedenza riferito, vertendosi in tema di prova c.d. "privilegiata, da cui scaturisce una presunzione, relativa, della sussistenza dei fatti addebitati.

In particolare, non ha provato l'inizio di azioni recuperatorie nei confronti del debitore principale nel termine di cui all'art.1957, c.1°, c.c.

La stessa ha, sostanzialmente, affermato che l'illecito di cui si discute non può avere una sua diretta applicabilità ai casi concreti dovendosene ritenere la portata solo nell'ambito del rapporto tra Autorità garante e Istituti di credito.

Secondo tale impostazione non potrebbe ipotizzarsi uno "sbocco a valle" come altrimenti è dato leggere in una nota pronuncia di legittimità (Cass. ord., 29810/17). Pronuncia, peraltro, contrastata anche da molte decisioni di merito che, sostanzialmente, negano la configurabilità di tale sbocco sulla scorta anche del dettato della legge 287/90 dove si parla di "intese nulle" e non già di contratti nulli.

Le opposte posizioni sopra ricordate nascono dal diverso modo in cui si considera il contratto stipulato a "valle" rispetto all'intesa perpetrata "a monte". E ciò vale, specialmente, per le pronunzie di merito. In tale ambito, infatti, coloro che guardano a tale vicenda in un'ottica prettamente "atomistica" e "pubblicistica", ritengono, nel silenzio del legislatore, il

contratto valido, laddove sia stato perfezionato in presenza di tutti requisiti strutturali previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita.

Secondo tale ricostruzione, infatti, il contratto e le sue clausole, in quanto frutto dell'autonomia negoziale delle parti non potranno subire gli effetti invalidanti dell'accertamento della nullità e/o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi (v., ex pluris, Trib Treviso n. 1623/2018).

In senso diametralmente opposto, invece si muove, invece, quella giurisprudenza che individua un legame non solo sotto il profilo fattuale ma anche sotto quello degli effetti tra l'intesa "a monte" e il contratto "a valle", configurando, talvolta, un'ipotesi di nullità totale, talvolta un'ipotesi di nullità parziale (Trib. Roma, 29.01.2019; Corte di Appello di Bari 15.01.2020).

Va anche rilevato che si evidenziano, con una certa frequenza ed anche a ridotta distanza di tempo, pronunzie difformi anche nell'ambito degli stessi organi giudiziari sopra ricordati.

Deve, infine, sottolinearsi che la questione è tornata recentemente presso la Corte regolatrice e, nello specifico, rimessa alle Sezioni Unite per la definitiva decisione sul punto.

Ciononostante, non è consentito al giudice del merito denegare la pronuncia in attesa di tale decisione per cui deve procedersi nella scrutinabilità degli elementi e riflessioni offerti alla sua valutazione dalle parti.

Il Collegio ritiene che il fenomeno in esame non possa esser osservato in un'ottica unicamente pubblicistica, ma che occorra porre l'attenzione anche sulla posizione del soggetto contraente estraneo all'intesa e al pregiudizio che questi subisce per effetto di un'intesa vietata, di cui il contratto costituisce "lo sbocco".

Se, infatti, si escludesse un "collegamento" (nell'accezione atecnica innanzi evidenziata, che esula dal concetto di collegamento negoziale

*strictu sensu*) tra l'intesa nulla e il contratto stipulato "a valle", in termini di ricaduta della nullità dell'illecito a monte sullo strumento negoziale, si farebbero sopravvivere gli effetti stessi dell'intesa, rendendo vani gli obiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale, propri del diritto della concorrenza.

In sintesi, si verificherebbe una non prevista amputazione del sistema di tutela dalle pratiche anticoncorrenziali limitando lo stesso al cd. "public enforcement" escludendo, di fatto, quello privato.

Sembra al Tribunale che tale conclusione non possa ritenersi appagante atteso lo stretto nesso tra ordinamento europeo ed ordinamento nazionale.

A tale fine, non pare inutile rilasciare, sul tema più generale appena ricordato, qualche considerazione di sistema che serva a puntualizzare meglio, secondo l'avviso del Collegio, quanto appena riferito. Invero, non pare dubitabile che i fenomeni di diversificazione (se non di "frantumazione", come è stato autorevolmente ricordato in un non risalente passato) delle fonti del diritto, hanno spostato i termini tradizionali del rapporto tra giudice e norma. Inoltre, l'emergere tumultuoso di nuove domande, di nuove contraddizioni sociali ha portato a quella che è stata definita, da parte di autorevole dottrina, "*la frammentazione del soggetto nel pensiero giuridico neoliberale*" indicandosi con questa espressione l'emersione di normative sempre più particolareggiate e pensate per status piuttosto che per il soggetto impersonale come ricostruito dalle categorie giuridiche tradizionali. E ciò nel tentativo di "pareggiare" differenze di potere contrattuale immancabilmente presenti nelle c.d. "contrattazioni di massa", dal peso e dalla diffusività ormai prevalenti nell'attuale modernità.

In particolare, il diritto antitrust ha subito, nel torno degli ultimi decenni, profonde trasformazioni nel tentativo di prevedere corpi normativi e strumenti di intervento, sempre più settorializzati e particolareggiati al fine di garantire la massima proliferazione delle transazioni e l'abbattimento dei relativi costi. Interventi tesi a costruire un habitat coerente con le ormai egemoni visioni dell'analisi economica del diritto

secondo cui, prima ancora che all'equilibrio della concorrenza, fra imprenditori, la tutela apprestata deve guardare alle singole, puntiformi transazioni in vista della crescita massima del loro numero.

In un sistema, quale quello in questa sede necessariamente appena accennato, è l'intera filiera delle transazioni che deve essere garantita dal primo all'ultimo stadio, pena il suo incepparsi.

In questa nuova logica giuridica, non sono mancati gli spunti ricostruttivi di prestigiosi giusprivatisti e giuscommercalisti che hanno insegnato come sia necessario, nelle società del dominio neoliberista, innovare lo sguardo dei pratici del diritto, avvocati e giudici, ai quali è affidato un compito cruciale, qual è quello della ricostruzione di un ordinamento che tenga conto delle implicazioni di carattere sistemico ed economico, in vista del miglior funzionamento dei mercati, insieme a quelle categorie discendenti dalla tradizionale elaborazione giuridica ma nel cui ambito anche i canoni della correttezza e della buona fede tendono, ormai, a porsi come elementi di validità del contratto come atto e non solo come valutazione del comportamento dei contraenti.

Da tali rapidi cenni, discende che, per questo Tribunale, sarebbe del tutto contraddittorio con il sistema antitrust, unitariamente interpretato ed applicato, nella sua inscindibile connessione tra normativa europea e nazionale, mantenere in essere situazioni conclamatamente anticoncorrenziali e limitare, eventualmente, la portata della sanzione ad un mero risarcimento. E ciò proprio per la funzione più generale, sopra ricordata, di massimizzazione delle transazioni nel tentativo di limitare le pur inevitabili asimmetrie di potere economico ed informativo presenti tra grandi imprese e i soggetti con queste stipulanti.

Ed invero il contratto "a valle" non può ritenersi estraneo rispetto al fenomeno anticoncorrenziale, considerato nel suo complesso, ma è esso stesso lo strumento attraverso il quale si estrinsecano, sul piano fattuale, gli effetti dell'intesa, di cui ne riprende il contenuto e con cui in concreto si altera il gioco della concorrenza, mediante una limitazione dei modelli negoziali offerti sul mercato dalle banche.

Coerentemente con questa impostazione, il Tribunale ritiene che, con riferimento alle fideiussioni omnibus, laddove sia accertato che le clausole del contratto siano l'estrinsecazione di un'intesa illecita ex art. 2 della legge 287/1990, possa configurarsi, il rimedio della declaratoria di nullità.

Tale vizio, tuttavia, diversamente da quanto da alcuni sostenuto, non può ricondursi all'illiceità della causa, derivante da una sorta di collegamento negoziale c.d. unilaterale o per accessorietà (ove a un contratto "principale" si accompagnano uno o più "contratti accessori" che da esso dipendono).

Per configurare un collegamento negoziale, questa volta in senso tecnico, non è sufficiente il requisito oggettivo dell'inquadramento di due contratti nell'ambito di una più ampia operazione economica complessiva, ma è anche necessario il requisito soggettivo di un intento condiviso tra le parti, le quali devono voler orientare i due negozi al perseguimento di un obiettivo materiale comune.

Nell'ipotesi del contratto "a valle" manca tale requisito essendo parte del contratto di fideiussione un soggetto estraneo rispetto all'intesa distorsiva della concorrenza .

Né si ritiene di condividere la tesi secondo cui la nullità deriverebbe dall'illiceità dell'oggetto in quanto contrario alle norme imperative contenute nella legislazione antimonopolistica o, comunque, al principio di ordine pubblico economico secondo cui il mercato deve operare in regime di libera concorrenza. A tale ricostruzione, invero, si può obiettare che, nei contratti di fideiussione in esame, le condizioni contrattuali imposte dall'impresa non sono illecite ma lo è il meccanismo di determinazione del contenuto del contratto.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie in esame, il vizio che colpisce le clausole delle fideiussioni, riproduttive del contenuto del modulo ABI, integri un'ipotesi di nullità "virtuale" , ex art. 1418, comma 1°, c.c. per contrarietà diretta a norme imperative di ordine

pubblico economico, quali quelle in precedenza ricordate e non già mediata attraverso il suo oggetto.

In altre parole, le deroghe alla disciplina codicistica presenti nel modulo ABI sarebbero legittime— come bene evidenziato dall'Autorità garante nel provvedimento del 2005 —, se inserite nelle condizioni generali di contratto di un'impresa comune, ma diventano illecite nel momento in cui sono adottate da un ente in grado di uniformare le condizioni dell'offerta su una porzione significativa del mercato di riferimento.

In questo caso, infatti, il contratto diventa lo “sbocco” dell'intesa, come riferito in sede di nomofilachia, lo strumento, cioè, attraverso il quale si realizzano gli effetti dell'illecito anticoncorrenziale, sicché esso stesso, è colpito da nullità ponendosi in contrasto con la disciplina posta a tutela della concorrenza.

In tale ipotesi, poiché lo schema contrattuale è frutto della predeterminazione unilaterale da parte della banca, unico soggetto che può fornire la prova dell'essenzialità delle clausole ai fini della stipula del contratto, - circostanza che non può in alcuno modo desumersi *sic et simpliciter* dall'alterazione del sinallagma contrattuale-, il vizio riguarderà, quindi, solo le clausole del contratto di fideiussione interessate dall'intesa, ai sensi e per gli effetti della previsione di nullità parziale di cui all'art 1419 c.c. (in senso conforme v. Cass. 24044/2019 ).

In sintesi può concludersi affermando che:

- a) la deroga di cui all'art.1957, c.1°, c.c. conferisce un vantaggio non giustificato per la banca creditrice, che in questo modo si trova a disporre di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il debitore principale) per far valere la garanzia fideiussoria. Col paradossale risultato di un effetto economico distorsivo, di carattere sistemico, connesso allo scarso interesse per le banche ad un'efficiente e sollecita riallocazione delle risorse da recuperare.

b) Pur nella consapevolezza che gli usi negoziali in questione rappresentano una forma di modulazione degli scambi economici e potrebbero, in astratto, costituire espressione di una razionalità economico-mercantile più generale, la deroga in questione non corrisponde ad apprezzabili interessi di tale natura costituendo solo un privilegio per le banche. E ciò perché si finirebbe con l'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.

Quanto alla domanda di risarcimento avanzata dall'attrice, non ignora il Tribunale la presenza di orientamenti che ritengono che la lesione della libertà di scelta sia configurabile, tout court, come fonte di obbligo risarcitorio.

Tale impostazione muove, ad avviso del Collegio, da una non adeguata percezione del fenomeno in questione che nulla ha a che fare con le tradizionali categorie del soggetto nel diritto civile. Tutto il sistema del diritto antitrust si fonda su presupposti affatto diversi in cui l'oggetto di tutela non è, se non indirettamente, il consumatore/utente (non a caso sono questi termini più usati nelle consuete riflessioni su tali paradigmi giuridici della modernità) ma bensì il complesso delle transazioni commerciali la cui continua espansione deve essere favorita colpendo comportamenti che, in quanto distorsivi del valore della concorrenza, assunto a rilievo fondativo di tutto il sistema dell'Unione Europea, sono nulli di pieno diritto (art.101 e 102 TFUE) . E ciò perché tale espansione delle transazioni commerciali è ritenuta idonea a creare i presupposti per un sempre maggior benessere per i consociati in generale.

Da ciò discende che, per accedere alla tutela risarcitoria da illecito anticoncorrenziale, il cliente-consumatore non può limitarsi a prospettare una limitazione della sua libertà di scelta ma deve allegare e provare le concrete conseguenze che tale illecito ha determinato nella sua sfera personale e patrimoniale, in termini, ad esempio, di lesione dell'onore, del merito creditizio, ecc.

Nel caso di specie, l'attrice ha sostenuto che, dall'accertata violazione delle norme antitrust di cui sopra, discenderebbe un danno perché sarebbe compreso il suo diritto all'iniziativa economica alla quale è conferita dignità costituzionale dall'art. 41 della Carta fondamentale.

Sul punto è agevole replicare che:

- a) non si vede in quale modo possa prospettarsi un danno da lesione della libertà economica in un soggetto che non ha in alcun modo allegato e provato un suo status imprenditoriale o professionale;
- b) ma, anche se si vertesse in tali ipotesi, rimarrebbe pur sempre l'onere di provare quali progetti, quali attività sarebbero state compromesse dalle clausole in questione.

Non è certo questo il luogo per addentrarsi in un tema dai rilevanti connotati teorici quale è quello dell'esistenza della libertà o delle libertà.

Si può solo affermare che, in siffatti ambiti, è molto arduo pensare che possa mai venire in rilievo, ed essere tutelata, un'astratta libertà morale asseritamente lesa da pattuizioni di tale natura.

Parimenti, alcun pregio può rivestire l'eccepita utilizzazione illecita di dati personali dell'attrice. Al riguardo, al di là delle informative rese in sede di stipula (di un contratto che rimane valido sia pure amputato di qualche sua clausola), non pare prospettabile alcun utilizzo deviato di tali informazioni personali.

Deve pertanto concludersi per l'accoglimento della domanda limitatamente a quanto in parte motiva indicato, con reiezione di ogni altra richiesta.

Da ciò anche l'esonero, per il Collegio, dal prendere posizione sull'eccepita prescrizione in relazione alla domanda risarcitoria.

L'accoglimento solo parziale della domanda e l'indubbia persistenza di contrasti non ancora composti, sulle conclusioni a cui è giunto il Tribunale circa la presenza della nullità come sopra accertata, indiziano l'esistenza

dei gravi motivi legittimanti l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M

Il Tribunale, nella composizione sopra riferita, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da Lucia contro Credit Agricole Cariparma spa, ogni altra istanza, eccezione o richiesta rigettata, così provvede:

- a) accoglie la domanda limitatamente alla fideiussione stipulata dall'attrice con la Banca convenuta in data 23.11.2010, nei limiti di 70.00,00, successivamente aumentata ad €120.000,00, e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale di tale fideiussione con riferimento alla pattuita deroga al termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c. nonché alle clausole di reviviscenza delle garanzie prestate e di irripetibilità dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale.
- b) rigetta tutte le altre domande;
- c) spese di lite integralmente compensate fra le parti

Così deciso in data 22.9.2021

Il Presidente est.

dott. Dario Raffone

